

Studio Legale
Avv. **Gianni Venditti**
C.F.: VND GNN 57C11 Z614P
P.IVA: 01782590663
Via N. Sauro n. 51- 67051 Avezzano -AQ-
Tel/Fax 0863 1940577- Cell. 339 7685196
e-mail: giannivenditti@virgilio.it
p.e.c.: giannivenditti@pec.it

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

**RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 01192/2026 DEL T.A.R. LAZIO -
ROMA, SEZIONE IV-TER, PUBBLICATA IL 20.01.2026 (N. 15614/2025 REG.RIC.)
CON ISTANZA CAUTELARE E ISTANZA DI DECRETO DI AUTORIZZAZIONE NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI
ex art. 41, comma 4 c.p.a.**

Nell'interesse di **Alessio REMOLLINO**, nato a [REDACTED] ed ivi
residente alla via [REDACTED], c.f. [REDACTED],
rappresentato e difeso, dall'Avv. **Gianni VENDITTI**, c.f.: [REDACTED]
e pec: giannivenditti@pec.it, del Foro di Avezzano, giusta procura in calce
al presente atto, con domicilio digitale eletto presso la seguente pec:
giannivenditti@pec.it, con espressa richiesta di ricevere tutte le
comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo
pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: **0863/1940577**.

Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni
del presente procedimento all'indirizzo P.E.C: **giannivenditti@pec.it** e al
numero di Tel/fax **0863 1940577**

Parte appellante

CONTRO

- Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- Avvocatura dello Stato** (C.F.: 80224030587), in persona del legale
rappresentante *pro tempore*;
- Commissione Interministeriale** per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del
legale rappresentante *pro tempore*;

-**Formez PA** (C.F.: 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-**Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente *pro tempore*,
tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato,
con la medesima costituite nel giudizio di primo grado, presso cui sono
domiciliati in Roma (RM), alla Via Dei Portoghesi n. 12 - CAP: 00186
(P.E.C.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

Parti appellate

E NEI CONFRONTI DI

REMIGIO Marco, nato a [REDACTED] ed ivi residente alla via
[REDACTED] pec: [REDACTED] posizione n. 270 nella
graduatoria dei vincitori

Terzo controinteressato

(non costituito nel giudizio di primo grado)

NONCHÉ

dei vincitori e degli idonei inseriti nella graduatoria pubblicata in data
27.01.2026, validata dalla Commissione RIPAM, per la quale si rivolge
istanza all'Ecc.mo Consiglio di Stato affinché sia autorizzata la
notificazione del presente atto per pubblici proclami, ex art. 41 c.p.a.,
indicandone altresì le modalità, e ciò in considerazione dell'elevato
numero dei controinteressati.

OGGETTO

**Ricorso in appello per l'annullamento e/o la riforma previa sospensione
degli effetti e previa adozione di ogni opportuna ed idonea misura
cautelare, nella prossima Camera di Consiglio cui si chiede sin da ora di
poter partecipare:**

della sentenza n. 001192/2026 pubblicata in data 20.01.2026, **mai
notificata**, con la quale il Tar Lazio - Roma, Sez. IV *ter*, respingeva il
ricorso di primo grado iscritto al R.G. 15614/2025 avanzato per
l'annullamento, previa sospensione degli:

- 1) dell'esito della prova scritta svolta il **20.10.2025** del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. **2.970** unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. **370** unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) per come pubblicato il **22.10.2025**, nelle parti ritenute lesive;
- 2) dell'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del **22.10.2025** e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente;
- 3) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa;
- 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi:
 - a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa;
 - b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente;
 - c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio;
 - d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio;
 - e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio;
 - f) la *lex specialis* della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso della ricorrente;
 - g) l'avviso recante "Aggiornamento del **22.10.2025**: Sono stati pubblicati sulla piattaforma "concorsismart" *gli esiti delle prove scritte profilo funzionario cod.01. Gli esiti delle prove scritte del profilo assistenti cod. 02 saranno visibili a partire dal 28 ottobre 2025*" limitatamente al risultato del ricorrente;
 - h) le FAQ pubblicate il **04/08/2025**, ove necessario;

i) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il **03.10.2025**, ove ritenuto opportuno;

l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il **20.10.2025**, ove ritenuto opportuno;

m) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive;

n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive;

o) gli aggiornamenti del **03.12** e del **04.12** pubblicati sul portale InPA, ove considerativi lesivi per parte ricorrente;

per l'accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in *melius* del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarata idonea nonché ammessa al successivo "passaggio" procedurale;

con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo "passaggio";

e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti dell'odierno appellante prima della decisione nel merito dell'appello proposto, con ogni effetto ed onere conseguente e con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.

I FATTI NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

L'odierno appellante partecipava ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, con bando del **30.07.2025**, indetto per il reclutamento di un contingente complessivo di n. **2.970** unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. **370** unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici

notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. **2.600** unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria secondo la seguente ripartizione:

Area Funzionari:

- Codice **01**: n. 370 unità di funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) da destinare ai vari distretti del territorio nazionale;

Area Assistenti

- Codice **02**: n. 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria da destinare ai vari distretti del territorio nazionale.

Per il profilo con Codice **01**, scelto dall'odierno appellante, ossia "funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" venivano previsti quali titoli di accesso, equipollenti ed alternativamente: Laurea (L) in: Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16), Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L-18), Scienze economiche (L-33), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (L-37), Servizio sociale (L-39), Sociologia (L-40) o titoli equiparati secondo la normativa vigente, ovvero: Diploma di Laurea (DL) in: Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche o titoli equiparati o equipollenti secondo la normativa vigente, ovvero: Laurea Magistrale (LM) in: Giurisprudenza (LMG-01), Relazioni internazionali (LM-52), Scienze dell'economia (LM-56), Scienze della politica (LM-62), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Scienze economico-aziendali (LM-77), Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81), Servizio sociale e politiche sociali (LM-87), Sociologia e ricerca sociale (LM-88), Studi europei (LM-90) o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

All'art. 3 del bando di concorso rubricato "Procedura concorsuale" veniva descritto che la stessa si sarebbe articolata in due fasi:

a) una prova scritta, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6 del presente bando, distinta per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1;

b) la valutazione dei titoli che è effettuata con le modalità previste dall'articolo 7, dopo lo svolgimento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.

Con la Commissione esaminatrice nominata, per ciascun codice concorso o per più codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1, che avrebbe, poi, redatto le graduatorie finali di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli.

All'art. 6 del bando di concorso rubricato "Prova scritta" veniva descritto che la stessa, distinta per i codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del bando, sarebbe consistita in un test di n. **40** quesiti a risposta multipla da risolvere in **60** minuti, con un punteggio massimo attribuibile di **30** punti e si sarebbe articolata per il Codice 01) "Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" in: a) n. **25** quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti le seguenti materie:

-ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, come disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, integrato dai contratti collettivi nazionali del lavoro, dal contratto integrativo del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010 e dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

-diritto civile con specifico riferimento alle obbligazioni e ai diritti reali;

-diritto penale con specifico riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione (Libro II, Titolo II), capo I; ai delitti contro l'amministrazione della giustizia (Libro II, Titolo III), capi I e II; ai delitti contro la fede pubblica (Libro II, Titolo settimo), capo II e III; diritto processuale civile e diritto processuale penale con specifico riferimento alla disciplina delle notifiche ed esecuzioni in materia civile e penale;

-disciplina dei protesti cambiari e dell'assegno bancario (articoli da 51 a 73 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 per la cambiale e articoli da 45 a 65 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 per l'assegno);

-diritto della navigazione con specifico riferimento alla disciplina del pignoramento e del sequestro;

-disciplina del sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, versamenti IRPEF e previdenziali per erogazione emolumenti accessori (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33);

-rapporto di lavoro nel pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e contratto collettivo nazionale del lavoro);

ordinamento giudiziario;

-lingua inglese (livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue);

-conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei programmi informatici più diffusi, di quelli in uso all'amministrazione e di *software* gestionali utilizzati in relazione ai processi lavorativi di competenza.

A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;

- mancata risposta: 0 punti;

- risposta errata: -0,25 punti.

b) n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale.

A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- risposta errata: -0,25 punti.

c) n. 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.

A ciascuna risposta sarebbe stato attribuito, in funzione del livello di efficacia, il seguente punteggio:

- risposta più efficace: +0,75 punti;
- risposta neutra: +0,375 punti;
- risposta meno efficace: 0 punti.

La prova si intendeva superata se si fosse raggiunto il punteggio minimo di **21/30** (ventuno/trentesimi).

All'art. 7 del bando di concorso rubricato "*Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito*", venivano descritte le modalità di valutazione dopo lo svolgimento della prova scritta, dei titoli dichiarati, in sede di domanda di ammissione al concorso dai soli candidati che avevano superato la stessa.

Con l'aggiunta, poi, di un ulteriore punteggio massimo di 5 punti ai concorrenti di cui al Codice 01) "*Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)*" così ripartiti:

a) 2 punti per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all'ufficio per il processo;

b) 0,75 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi.

Il dott. **Alessio REMOLLINO** partecipava alla procedura in questione per il profilo **01**, svolgendo la prova scritta in data **20.10.2025** turno delle ore 16.00, risultando non idoneo con punteggio totale di **20,25** (Corrette 30 - Errate 9 - Non Date 1), apprendendo di tale inidoneità in data **22.10.2025**, con la pubblicazione degli esiti.

Tuttavia, il test sottoposto all'odierno appellante risultava composto di alcuni quesiti ambigui e/o con doppia soluzione e/o palesemente errati nella formulazione e nell'alternativa di possibili risposte fornite, il tutto per come di seguito specificato.

Nessun riscontro perveniva dalla P.a. all'istanza di riesame in autotutela inviata a mezzo pec dall'odierno appellante il **05.11.2025**.

Nelle more, come da avviso pubblicato sul portale InPA in data **14.11.2025**, si svolgevano le prove asincrone, preludio alla pubblicazione dei relativi esiti, con conseguente stesura delle graduatorie di merito così come previsto dal bando di concorso.

In data **03.12.2025** e **04.12.2025** venivano pubblicati alcuni avvisi con cui la P.a. invitava i candidati idonei che avevano prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo di caricare sul Portale InPA la documentazione.

L'appellante impugnava l'esito della prova scritta (in quanto presentava domande ambigue e/o con doppia soluzione e/o palesemente errati nella formulazione e nell'alternativa di possibili risposte fornite) con ricorso innanzi all'Ill.mo Tar Lazio sede di Roma, che veniva rubricato al R.G. **15614/2025**, e che si definiva con la gravata sentenza in forma semplificata nr. **001192/2026** pubblicata il **20.01.2026**, la quale rigettava in *toto* la domanda e condannava il predetto alla refusione delle spese di lite quantificate in €. **1.000,00**, oltre accessori come per legge.

In data **27.01.2026** veniva pubblicata la graduatoria, validata dalla Commissione RIPAM, dei vincitori (nonché quella degli idonei non vincitori), dalle quali l'odierno appellante risultava essere escluso.

In data **17.03.2026**, l'odierno appellante inoltrava, a mezzo pec, richiesta di accesso agli atti a FORMEZ PA per ottenere l'elenco completo con generalità e recapiti dei candidati vincitori e/o idonei del concorso *de quo*.

In data **23.03.2026**, l'appellante presentava ulteriore ricorso, avverso la graduatoria dei vincitori, **a conferma del suo interesse ad agire**, il cui procedimento veniva rubricato al R.G. **03551/2026** del Tar Lazio - Roma, sez IV *ter*, attualmente in attesa dell'udienza di merito.

È interesse dell'appellante impugnare oggi, tra gli altri provvedimenti, anche **la predetta graduatoria dei vincitori** poiché lesiva del proprio mancato inserimento, in quanto idonea anche ai fini dell'interesse a proporre il presente appello presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza nr. **001192/2026** del Tar Lazio - Roma, sez. IV *ter*.

Tutto ciò premesso, l'appellante, leso dal giudizio di inidoneità sulla propria prova, avanza il presente appello per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Error in iudicando, illogicità ed erronea interpretazione dei presupposti; 2. Violazione/erronea applicazione dei principi sulla discrezionalità tecnica della P.a.; 3. Violazione del principio della pienezza di tutela giudiziale; 4. Mancata pronuncia, Motivazione apparente e contraddittorietà manifesta; 5. Violazione del principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa; 6. Difetto di istruttoria, Error in procedendo; 7. Eccesso di potere per manifesta illogicità, Violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale.

La sentenza nr. **001192/2026** del Tar Lazio - Roma, sez. IV *ter*., oggi impugnata con il presente appello, è in realtà priva di una effettiva pronuncia su quanto richiesto nel ricorso di primo grado, sorretta com'è

da una motivazione mancante e/o apparente e/o contraddittoria, che ha citato, *in primis*, giurisprudenza inconferente per poi "tacere" sulla consolidata e costante giurisprudenza, anche di Codesto Eccellente Consiglio di Stato, sui limiti della discrezionalità tecnica della P.A. e sulla chiarezza e univocità dei quesiti nelle prove concorsuali.

L'odierno appellante, infatti, proponeva ricorso avverso due quesiti della prova concorsuale, il numero 20 ed il numero 22:

Il quesito n. 20 era così formulato:

"Find the sentence which is closest in meaning to the following one: "If I had more free time, I would start a language course."

e le risposte:

A) *I would have started a language course if I had time.*

B) *I might start a language course if I get some time.*

C) *I don't have much free time now, but I'd start a course if I did.*

In questo quesito l'appellante "flaggava" la risposta B) subendo la decurtazione di -0,25 pt.

Orbene, quanto al quesito n. 20, nel ricorso di primo grado venivano sollevate le seguenti censure nel ricorso di primo grado:

<< La risposta indicata come corretta C) risultava invece essere semanticamente incompleta, poiché ometteva il riferimento al "language course", che era parte essenziale del significato della frase originaria del quesito.

Tale mancanza determinava ambiguità e non consentiva una valutazione univoca del quesito, ed era in contrasto con i principi di trasparenza e imparzialità della procedura concorsuale *de quo*.

Il quesito innanzi richiamato, richiedeva di individuare la frase "più vicina nel significato" a quella originaria, espressa in inglese, mediante un periodo ipotetico di II tipo, caratterizzato dalla struttura *If + past simple → would + infinitive*, che indicava una condizione attuale non realizzata o difficilmente realizzabile.

Nella frase di partenza, la condizione ("se avessi più tempo libero") veniva presentata come non corrispondente alla situazione reale, e la conseguenza ("inizierei un corso di lingua") dipendeva da tale ipotetico presupposto.

La risposta **B**) impiegava un periodo ipotetico (I + might → modal verb -che esprime possibilità - regge la forma base del verbo principale - start → verbo lessicale -forma base usata dopo un modale-, a language course → complemento oggetto), che esprimeva un'intenzione o una possibilità di iniziare qualcosa, spesso con un senso di incertezza o una probabilità non altissima, e che poteva essere completata con ciò che si intendeva fare ("a language course").

Quindi, sotto il profilo semantico, la risposta **B**), scelta dall'odierno appellante, conservava integralmente l'elemento essenziale del significato, ossia il riferimento all'azione che la persona intraprenderebbe (o avrebbe intrapreso) qualora vi fosse stata una disponibilità di tempo, e soprattutto manteneva il riferimento specifico al "language course", elemento centrale della frase iniziale.

In buona sostanza era un "mixed type" con valore di possibilità, ma grammaticalmente corretto, naturale e molto praticato nella lingua Inglese d'uso corrente.

La risposta **C**) al quesito, indicata come soluzione esatta, presentava invece una evidente mancanza semantica, laddove si limitava a dire "I'd start a course" senza specificare a che tipo di corso si sarebbe partecipato.

L'omissione del riferimento al "language course" privava il contenuto informativo della frase originaria del quesito di un elemento sostanziale fondamentale.

La domanda del quesito non chiedeva, quale tipo di struttura grammaticale era equivalente, ma quale frase sia "più vicina nel significato"

(closest in meaning n.d.r.), e pertanto venivano chiamati in causa necessariamente gli elementi semantici primari della proposizione.

L'eliminazione del termine "language" generava potenzialmente ambiguità, perché un "course" generico non coincide, nella lingua Inglese d'uso corrente, con un corretto "language course".

L'evidente contrasto semantico innanzi rilevato rendeva la risposta **C)** solo parzialmente sovrapponibile a quella iniziale, vanificando la proposizione del messaggio originale.

Ne discende che la presunta "correttezza" della risposta **C)** non rispecchiava gli elementi fondamentali di equivalenza semantica richiesta.

Ciò posto, va rilevato che il quesito doveva essere formulato in modo tale da consentire una valutazione oggettiva, univoca e priva di margini interpretativi, soprattutto quando si richiedeva di individuare la frase più vicina nel significato **e non la struttura grammaticale più corretta.**

Se la risposta considerata esatta era semanticamente incompleta, e se tale incompletezza incideva sulla capacità dell'odierno appellante di individuare l'opzione più vicina al significato complessivo della frase, **il quesito risulta viziato da ambiguità.**

Questo contrastava con i principi di trasparenza, imparzialità e correttezza della procedura, poiché la formulazione del quesito non metteva l'odierno appellante nella condizione di esercitare **una scelta pienamente informata e inequivocabile.**

In definitiva, la risposta **C)**, indicata come corretta, non soddisfaceva la richiesta della frase originale, perché ometteva proprio l'oggetto essenziale dell'azione ipotizzata ("a language course"), e induceva l'odierno appellante a ritenere che nessuna delle risposte del quesito era perfettamente equivalente, con conseguente violazione dell'esigenza di assoluta chiarezza e neutralità del quesito.

Ma v'è di più: quandanche si fosse voluto andare oltre la chiara violazione dei principi di semantica, e quindi di ambiguità, sulle risposte del

quesito, (per come formulate) gravava, su quest'ultimo, **anche un evidente utilizzo di un "distractor"** che a mente della sentenza del Consiglio di Stato n. 6756 del 01.08.2022, sez. III non doveva essere utilizzato: << (...) la Commissione, invero, **non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati**, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente corretta sul piano scientifico, **essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto**, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche **la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica**, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo.(...)>> (in tal senso vedi anche: Consiglio di Stato n. 5840/2024).>>

Orbene, nell'affrontare la disanima dei capi della gravata sentenza, va rilevato come quest'ultima (a pagina 6 e 7) richiamava, *pro domo suo*, i seguenti principi giurisprudenziali, **peraltro richiamati anche dall'odierno appellante nel proprio ricorso in primo grado**: << (...) Considerato, in via generale, che l'ambito di discrezionalità dell'Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprendibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l'aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell'11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente

seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV-ter, sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025); Considerato altresì che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo (...)>>.

Fatta questa premessa, il Giudice di prime cure fa una breve dissertazione sull'utilizzo del verbo modale inglese "might" (presente nella risposta B) da parte dell'odierno appellante che invece doveva essere "sostituito" dalla forma condizionale composita "I'd start" (I would start) presente nella risposta C) ritenuta corretta per poi "ammettere" l'utilizzo, nella risposta B), di un: <<(…) mero distrattore la cui funzione risulta, appunto, quella di saggiare le conoscenze dei candidati offrendo ad essi alternative abbastanza attrattive e plausibili rispetto all'unica risposta corretta da individuare, in relazione alla quale possono legittimamente distanziarsi in maniera più o meno marcata, nel rispetto del limite della attendibilità obiettiva.(…)>> (cfr. sentenza impugnata a pag. 8).

Prosegue poi, giustificando l'utilizzo di un **"distrattore"** (nella la risposta B)) citando giurisprudenza di Codesto Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, nonché 26 gennaio 2022, n. 531) che trattano, in estrema sintesi, casi di impugnazione da

parte di candidati a concorsi pubblici che sollevano censure sulla discrezionalità della P.a. circa l'utilizzo e l'ambivalenza tra le domande di "cultura generale" e quelle di "ragionamento logico". Allora non sfuggirà certo all'attenzione dell'odierno attento Giudicante che il gravato quesito n. 20 era inserito, con riferimento all'art. 6 del bando di concorso rubricato "Prova scritta" nei: << (...) **a) n. 25 quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti le seguenti materie: (...) -lingua inglese (livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue) (...)** >> (cfr. bando di concorso art. 6) **e non certo** tra i quesiti: << (...) **b) n. 8 quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. (...)**>> che per giurisprudenza citata poteva, in astratto, legittimare la P.a. nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali, così come la successiva valutazione delle risposte fornite. Pertanto la domanda e le risposte del gravato quesito n. 20, in quanto riferito alla conoscenza della lingua inglese (livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue), **non dovevano contenere "distrattori"** ma essere formulate, come innanzi detto, in modo da: << (...) non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente corretta sul piano scientifico, **essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto** (...) >> (cfr. Consiglio di Stato n. 6756 del 01.08.2022, sez. III- citata).

La presenza di "distrattori" e/o di risposte alternative ugualmente plausibili e/o l'assenza di una risposta univoca comporta l'illegittimità del gravato quesito n. 20 e impone correttivi sul punteggio, come più volte ribadito dal Consiglio di Stato e dai TAR territoriali.

La gravata sentenza di primo grado oltre ad aver disatteso i suindicati principi, **ha omesso di pronunciarsi**, tra l'atro, sull'evidente contrasto

semantico rilevato dall'odierno appellante contenuto nel quesito n. 20, ovvero quale frase sia "più vicina nel significato" (closest in meaning n.d.r.), validando solo la "unicità" della risposta C) rispetto a quest'ultimo, senza accertare se l'Amministrazione resistente disponesse di fonte tecnica di riferimento univoca per l'inglese (linee guida/grammatiche di riferimento), così come richiesto dalla giurisprudenza, per escludere l'ambiguità nei quesiti concorsuali, attribuendo così alla P.a. la sola insindacabile discrezionalità tecnica nella formulazione e risoluzione dei quesiti concorsuali che invece Codesto Consiglio di Stato in un recente arresto giurisprudenziale ha escluso:

<< *In materia di concorsi pubblici, ogni quiz a risposta multipla **deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della parcondicio desumibile dall'art. 97 Cost.**, sicché, in altre parole, **in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta** >> (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20/02/2024, n. 1694).*

Ed ancora sulla discrezionalità nella scelta dei quesiti da parte della P.a. e l'assenza di discrezionalità sulla soluzione, che deve essere univoca e verificabile: << *Conseguentemente, un quesito che, sebbene **presentato come risolvibile da una sola delle pedissequae risposte, ammetta più di una risposta**, validata dalle conoscenze acquisite nel contesto scientifico di riferimento, **è viziato**, perché potrebbe indurre il candidato a scartare più risposte individuate come esatte, ma non compatibili con la struttura della prova, **e scegliere una diversa risposta che è senz'altro errata** (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673). **Parimenti viziato è il quesito la cui risposta scelta come risolutiva dalla commissione, si rivela corretta solo in parte rispetto al quesito e anche se tutte le altre sono completamente errate, perché il quesito e le***

risposte, letti congiuntamente, sono in grado di confondere il candidato e quindi di sviare la finalità della prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 28/05/2015, n. 2673)>> (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sent., (data ud. 07/11/2023) 15/11/2023, n. 6268).

E non solo: la gravata sentenza di primo grado ha **disatteso**, sul punto, anche **il principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa**, perché occorre che le domande somministrate in un concorso: << (...) in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862) (...) >> (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, Sent., (data ud. 24/02/2021) 02/04/2021, n. 4017).

Ciò posto, è di palmare evidenza che vi è stato anche **un difetto di istruttoria**, dal momento che è stata fatta, nel ricorso di primo grado, richiesta di una Consulenza tecnica d'ufficio proprio sul quesito n. 20, che il Giudice di prime cure ha ignorato, sebbene la giurisprudenza amministrativa in questi casi accoglie generalmente la richiesta istruttoria (cfr. Ordinanza del Tar Calabria Catanzaro n. 867/2025).

A ben vedere, dunque, la risposta **C)** (indicata come corretta) non restituisce il contenuto della frase originale, omettendo proprio l'oggetto essenziale dell'azione ipotizzata ("a language course") e unitamente all'utilizzo di un "distrattore" ha indotto l'odierno appellante a ritenere che la risposta **B)** era quella equivalente, con la conseguenza della violazione dell'esigenza di assoluta chiarezza e neutralità del quesito. Tutto quanto innanzi rappresentato, rende giustificata la richiesta di ricalcolo del punteggio (senza la penalizzazione di 0,25 pt.), trattandosi

di un vizio imputabile non all'odierno appellante ma alla formulazione stessa della prova, con la riassegnazione di un + **0,75 pt.** che porterebbe al superamento della soglia di idoneità (21,00 pt.) con il raggiungimento di **21,25 pt.**

* * * * *

Avverso il quesito n. **22**, nel ricorso di primo grado, venivano sollevate le seguenti censure:

<< Il quesito n. **22** era così formulato: "*In base al regio decreto 12/1941 e s.m.i. (Ordinamento giudiziario), quale dei seguenti uffici possono assumere i magistrati?*"

Le opzioni di risposta erano:

- a) Presidente della Repubblica
- b) Senatore
- c) Ministro

Quesito ove l'odierno appellante subiva la penalità di **-0,25 pt.** per avere "*flaggato*" la risposta **A)** e non la **B)** ritenuta corretta.

Orbene, quanto al quesito n. **22**, la attenta lettura di quest'ultimo e della normativa richiamata consentiva di rilevare criticità di natura sia formale sia sostanziale, che incidevano sulla chiarezza, sull'univocità e sulla validità valutativa della domanda, contravvenendo ai principi che regolano le prove concorsuali.

In *primis* veniva rilevato, un errore grammaticale e sintattico che alterava la stessa comprensibilità del quesito. Il soggetto della frase "*quale dei seguenti uffici*" era chiaramente al singolare, mentre il verbo utilizzato "*possono assumere*" era alla forma plurale.

Tale evidente discordanza generava un'ambiguità immediata, tantoché non è possibile comprendere se la domanda intendeva riferirsi a un singolo ufficio che il magistrato poteva assumere oppure a una pluralità di uffici astrattamente assumibili dai magistrati.

È evidente che, con quella formulazione, l'elemento sintattico, anziché svolgere la funzione di delimitare semanticamente il campo delle risposte, produceva un effetto distorsivo, che induceva l'odierno appellante a dover interpretare una frase introduttiva incoerente con le risposte proposte. Una corretta formulazione del quesito introduttivo avrebbe richiesto l'allineamento tra soggetto e verbo, ad esempio tramite la versione: "*Quale dei seguenti uffici può essere assunto dai magistrati?*" (singolare) oppure "*Quali dei seguenti uffici possono essere assunti dai magistrati?*" (plurale).

La violazione delle regole basilari della sintassi **non era un mero vizio formale**, ma incideva direttamente sulla determinazione del significato della domanda, rendendo impossibile stabilire con certezza l'intenzione della Commissione, che provocava la errata risposta dell'odierno appellante.

Ma v'era di più: si rinveniva una ulteriore criticità di **natura giuridica**, essenziale ai fini della corretta risoluzione del quesito, perché il riferimento al R.D. 12/1941, pur corretto in astratto quale fonte dell'ordinamento giudiziario, **risultava incompleto e potenzialmente fuorviante**.

Il quesito, in fatti, non specificava a quali condizioni si riferiva la possibilità di "*assumere uffici*": se i magistrati siano da intendersi in servizio, collocati fuori ruolo o dimissionari. Questa omissione era decisiva, perché le regole sull'incompatibilità variano a seconda della posizione del magistrato.

Nulla nel R.D. 12/1941 (né in altre disposizioni) escludeva la possibilità che un magistrato poteva, in astratto, essere eletto Presidente della Repubblica, dal momento che l'art. 84 della Costituzione non poneva limiti di carriera o provenienza per tale carica. Inoltre, in teoria, un magistrato dimissionario o collocato fuori ruolo poteva anche assumere incarichi ministeriali.

Pertanto, tutte e tre le risposte proposte (Presidente della Repubblica, Senatore, Ministro) potevano essere potenzialmente corrette, a seconda delle condizioni in cui si trovava il magistrato. Il quesito così formulato, non definiva il presupposto logico o temporale della condizione giuridica dei magistrati, rendendo impossibile determinare una sola risposta oggettivamente esatta.

L'ordinamento della magistratura non si esauriva infatti nel testo originario del Regio decreto, ma veniva fatto oggetto, negli anni, di modifiche normative, integrazioni e interventi legislativi (tra cui il D.Lgs. 109/2006 in materia di incompatibilità, doveri e disciplina dei magistrati), che ridefinivano con precisione i limiti all'assunzione di incarichi politici, istituzionali e di governo.

Tornando al R.D. 12/1941, andava rilevato che non contiene alcuna disposizione che elenchi gli "uffici" che i magistrati potevano assumere nel senso in cui il termine veniva usato nella domanda (cioè come cariche o incarichi politici). Solo l'art. 16, disciplinava le incompatibilità e prevedeva, in termini negativi, che i magistrati non potevano ricoprire determinate cariche, tra cui quella di deputato, salvo la possibilità di essere eletti senatori. La domanda, tuttavia, non chiariva se tale eccezione era da intendere come un diritto positivo ("possono essere eletti") o come semplice deroga a un divieto, né soprattutto se la stessa doveva estendersi, per analogia logica, a cariche istituzionali di rango superiore quali quella di Presidente della Repubblica, che la Costituzione non esclude per i magistrati.

Inoltre, lo stesso Regio Decreto utilizzava il verbo "assumere" nel senso tecnico di "assumere le funzioni" dopo la nomina e il giuramento (art. 5 R.D. 12/1941), e non nel senso di "ricoprire cariche politiche".

Ne derivava che il richiamo alla norma era improprio e concettualmente errato, perché il quesito faceva riferimento a una fonte che non trattava l'argomento nel senso prospettato e impiegava un verbo con significato

diverso da quello previsto dalla norma stessa. Questa incongruenza semantica e normativa rendeva il quesito fuorviante e privo dei requisiti minimi di determinatezza e coerenza giuridica, tali da non consentire al candidato di individuare con certezza una sola risposta corretta.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, poiché la risposta variava radicalmente in base alla condizione del magistrato, si trattava di un quesito che **non presentava una risposta univoca** secondo il diritto vigente, richiedendo supposizioni interpretative **non consentite in sede concorsuale**.

Le criticità sintattiche e giuridiche innanzi rilevate, determinavano una ambiguità strutturale della domanda che comprometteva, irrimediabilmente, la capacità dell'odierno appellante di individuare una risposta corretta sulla base di criteri oggettivi che lo induceva a "flaggare" la risposta A) e subire di conseguenza la ingiusta decurtazione di punteggio (-0,25 pt.).

In un concorso pubblico, la formulazione dei quesiti doveva rispettare i principi di correttezza, trasparenza, imparzialità, ragionevolezza e non discriminazione. Tali principi imponevano che ogni quesito doveva essere chiaro, univoco e rispondente a parametri tecnici che consentano una valutazione imparziale e non penalizzante.

Una domanda che presentava errori grammaticali tali da mutarne il significato, che richiamava in modo incompleto la normativa di riferimento e che ometteva elementi essenziali per determinare la soluzione corretta si poneva in contrasto con tali principi, generando incertezza e potenziale disparità di trattamento tra i candidati, e **comunque non idonea a discriminare adeguatamente tra risposte corrette e scorrette**, risultando inficiata da ambiguità tale da impedire una valutazione uniforme.>>

Prima di affrontare la disanima dei capi della gravata sentenza sul presente quesito, va anche in questo caso ricordato come quest'ultima (a pagina 6 e 7) richiamava, *pro domo suo*, i principi giurisprudenziali

trascritti a pagina 15 e 16 del presente appello: **principi giurisprudenziali anche in questo quesito disattesi.**

Una prima censura sulla gravata sentenza va fatta sul seguente ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice di prime cure che di seguito si trascrive integralmente:

<< Ritenuto che le censure articolate dalla ricorrente per contestare la legittimità del quesito n. 22 non siano meritevoli di pregio. A riguardo, è sufficiente rilevare come la formulazione della risposta individuata come corretta dall'Amministrazione si basi sul disposto di cui all'articolo 16, comma 1, del regio decreto n. 12/1941, a mente del quale "I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza". Tale circostanza, peraltro, è stata anche precipuamente valorizzata dalla Commissione esaminatrice in sede di validazione dei quesiti contenuti nelle prove scritte del concorso somministrate ai candidati, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalle Amministrazioni resistenti; (cfr. pag. 8 sentenza impugnata) per poi ricordare un proprio precedente, per cui: "Ritenuto, inoltre, che per confortare la legittimità del contestato quesito n. 22 si possa richiamare un precedente di questa Sezione, con il quale è stato affermato che "in relazione alle prove concorsuali scritte a risposta multipla o 'a quiz' in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali 'a norma di', 'secondo l'articolo', 'dispone l'articolo' e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente 'critiche' - quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica - non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di

una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell'amministrazione, nell'ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell'amministrazione tutelato dall'art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all'amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l'ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV-ter, sent. n. 16089 del 4 settembre 2024, passata in giudicato).

"Tali considerazioni, ad avviso del Collegio, valgono anche nel caso in cui il quesito richiami una fonte normativa in generale senza indicarne l'articolo (con formule quali "in base alla legge n. ..." o "in base al regolamento n. ..."): tale tecnica di formulazione, pur presentando un tasso di difficoltà maggiore, è da ritenersi corretta, **fermo il principio in base al quale la risposta esatta deve essere congruente con il diritto positivo vigente**" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV-ter, sent. n. 7774 del 18 aprile 2025). Il Collegio, in particolare, ritiene che le considerazioni giuridiche ivi esposte ben si attaglino alla fattispecie in esame, in quanto il quesito n. 22 non solo è inserito all'interno di una prova concorsuale che si caratterizza per un taglio prevalentemente nozionistico, ma è anche formulato in maniera tale da rendere edotti i candidati, in maniera chiara ed immediata, in ordine a quale sia il corpo normativo di riferimento da considerare per l'individuazione della risposta esatta, come si evince dall'inequivocabile incipit del quesito in parola "In base

al regio decreto 12/1941 e s.m.i. (Ordinamento giudiziario)". Atteso, quindi, che l'Amministrazione ha chiaramente e puntualmente circoscritto l'ambito normativo che i candidati avrebbero dovuto considerare per individuare la risposta corretta, risultano del tutto destituite di fondamento le doglianze mosse dalla parte ricorrente, non avendo l'Amministrazione richiesto - né essendo necessario ai fini della individuazione della risposta corretta, stante il taglio principalmente nozionistico della prova concorsuale in questione - lo svolgimento di una sofisticata valutazione giuridica che prendesse in considerazione anche le sopravvenienze normative medio tempore intervenute; Ritenuto, altresì, che la formulazione grammaticale del quesito n. 22 non presenti alcun tratto di decettività in quanto i candidati erano necessariamente tenuti a selezionare una sola risposta per ogni singolo quesito. Nel caso di specie, ciascuna delle tre possibili risposte predisposte dall'Amministrazione prendevano in considerazione un unico "Ufficio", in funzione di complemento oggetto, sicché va radicalmente escluso che la formulazione impiegata fosse tale non consentire alla parte ricorrente di comprendere il significato e la portata del quesito n. 22;>> (cfr. pagine 8,9 e 10 sentenza impugnata). In primis va rilevato come il Giudice di prime cure abbia dato per corretta, a priori, la risposta individuata dalla Commissione esaminatrice quando scrive:

<< (...) Tale circostanza, peraltro, è stata anche precipuamente valorizzata dalla Commissione esaminatrice in sede di validazione dei quesiti contenuti nelle prove scritte del concorso somministrate ai candidati, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalle Amministrazioni resistenti (...)>> (cfr. pag. 8 sentenza impugnata) e, dunque, **da una delle resistenti nel Giudizio**. Nel merito, quindi, **non si comprende** come il Giudice di prime cure possa avere assunto il proprio convincimento su una apodittica e autoreferenziale valutazione posta in essere da una delle parti del Giudizio.

Ciò posto, Il Giudice di primo grado, fonda la propria gravata decisione, in merito al quesito nr. 22, sulla base di una trascrizione della specifica norma del regio decreto, di un proprio precedente giurisprudenziale, sulla circostanza che il quesito sia stato validato (come innanzi detto) dalla Commissione esaminatrice (parte resistente nel Giudizio) e sulla presunta mancanza di decettività del quesito poiché solo una risposta poteva essere esatta in base alla norma richiamata.

Orbene quanto alla riproduzione del dettato normativo dell'art. 16, co. 1, r.d. 12/1941, la gravata sentenza **non affronta le specifiche doglianze avanzate dall'odierno appellante nel Giudizio di primo grado.** Il Tar Lazio ha fondato il rigetto, in modo generico, senza una adeguata e puntuale motivazione sulle specifiche argomentazioni di ambiguità e incompletezza normativa e grammaticale sollevate nel ricorso di primo grado dall'odierno appellante. Anche la trascrizione dell'art. 16, evidenzia come lo stesso, nella versione normativa, sia formulato negativamente, quando, invece, viene formulato positivamente nel gravato quesito concorsuale, oltre ad un uso del plurale quando si riferisce sia ai magistrati che agli "uffici". Pertanto la gravata sentenza sul punto ha sicuramente **omesso di valutare l'effettiva ambiguità semantica** della formulazione del quesito sollevata nel giudizio di prime cure.

Anche la censura giuridica, sorretta da un proprio precedente, peraltro inconferente, effettuata dal Giudice di prime cure sul contenuto esclusivamente nozionistico del gravato quesito non coglie nel segno.

Il Tar Lazio richiama la propria giurisprudenza secondo cui nei quesiti preceduti da formule quali "a norma di", "secondo l'articolo", "dispone l'articolo", la risposta dev'essere conforme al diritto positivo vigente e ciò varrebbe **anche quando è indicato il corpus normativo.** Nel caso di specie, tale principio andava applicato al caso concreto e questo non è stato fatto: il riferimento al regio decreto e s.m.i. nel suo complesso, ha ampliato l'area che si assumeva puramente nozionistica: <<la

risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente>> e reso necessario un ragionamento sistematico su: <<*quelle definite generalmente 'critiche'>>* (cfr. sentenza impugnata a pag.9) incompatibile con la natura del quesito a risposta multipla, tantoché è sufficiente considerare che i magistrati possono assumere sia l'ufficio di senatore, che quello di ministro, che quello di deputato come già evidenziato nel ricorso di primo grado a pag. 12.

La norma, risalente al 1941 e, dunque, allo Statuto Albertino e alla nomina dei senatori da parte del Re (da qui la necessità di prevedere un'eccezione per il magistrato nominato senatore dal Re) **è stata poi successivamente emendata**, anche dall'avvento della Costituzione Repubblicana, la quale prevede che anche i magistrati possano candidarsi alle elezioni, con collocazione fuori ruolo o cessazione dell'esercizio delle funzioni, sino a diventare persino Ministro come più volte detto. La gravata sentenza ha errato nel qualificare sostanzialmente come irrilevante la mancata specificazione della disposizione normativa attribuendole la veste di prova nozionistica, quando invece il gravato quesito, come posto, è una prova di mera trascrizione normativa con il risultato di avere introdotto, per il candidato, **una valutazione giuridica** che prende, necessariamente, in considerazione anche le modifiche normative medio tempore intervenute e di cui il Giudice di prime cure non ha tenuto conto nella apparente motivazione. A maggiore supporto della tesi sostenuta dall'odierno appellante, nel ricorso di primo grado, va tenuto conto che per la citazione di atti e fonti normative ci sono specifiche linee guida, così come definite nella Cd. "Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e Suggestimenti" redatta di concerto tra l'Istituto di Teoria e Tecnica dell'Informazione Giuridica presso il CNR - ovvero ITTIG e l'Accademia della Crusca, che riporta anche le regole per poter correttamente citare i riferimenti normativi. Il riferimento (o rinvio) normativo si ha tutte le volte che il testo dell'atto amministrativo si riferisce ad un atto

amministrativo. I criteri formali per la scrittura delle citazioni dei testi normativi sono riportati nelle regole da 43 a 51, nonché all'allegato 1 della medesima Guida.

Per le citazioni di testi normativi italiani, comunitari e internazionali bisogna attenersi alle formule e ai criteri contenuti in Allegato 1, e tra questi ricordiamo la seguente regola:

Regola 50. *"Riferimenti ad atti modificati"*. *"Nei riferimenti ad atti modificati, oltre ad una funzione normativa, **si può rintracciare anche una funzione informativa**. Il riferimento svolge una funzione informativa se vengono menzionate le modifiche all'atto o alla specifica disposizione citata. Quando il riferimento svolge una funzione informativa vanno menzionate le modifiche dell'atto (omississ) o all'articolo (se viene citato l'articolo o le sue partizioni). Nel primo caso - modifica all'atto - basta ricordare l'atto; nel secondo caso - modifica all'articolo - bisogna citare anche i singoli articoli così come modificati. (...)"*.

Per quanto riguarda il gravato quesito concorsuale non si può negare l'essenziale funzione informativa assunta da quest'ultimo per tutti i principi sopra esposti. La mancata citazione delle modifiche intervenute sull'art. 16 del R.D. rende il quesito inequivocabilmente tronco ed incompleto, e dunque contrastante con i principi giurisprudenziali dominanti. Un quesito che richiede uno sforzo interpretativo oltre il significato letterale non può considerarsi inequivocabilmente corretto, tantoché in questo caso viene leso anche il principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa, come già rilevato per il gravato quesito n. 20 a pagina 18 e 19 del presente appello. (cfr. giurisprudenza citata: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862); T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, Sent., (data ud. 24/02/2021) 02/04/2021, n. 4017).

A ben vedere, dunque, la gravata sentenza di primo grado non ha affrontato le censure invocate dall'odierno appellante, nel ricorso di primo grado,

ma si è limitata a rigettare sulla base delle scelte operate da una delle resistenti nel Giudizio, con una motivazione contraddittoria rispetto all'assunto del ragionamento logico-giuridico posto alla base della stessa decisione, perché da un lato ha ricordato il principio della chiarezza e "non incompletezza" dei quesiti, e dall'altro, poi, ha affermato che tale incompletezza non fosse rilevante !!!

Anche il capo della gravata sentenza che afferma la mancanza di decettività del quesito nr. 22 è destituita di ogni fondamento: il Giudice di prime cure sostiene che il quesito, per come formulato, recava una sola soluzione e pertanto i candidati sarebbero stati tenuti necessariamente a selezionare quella sola risposta. In realtà, nel medesimo concorso, oggi richiamato, sono state emesse sentenze su alcuni quesiti, non oggetto del presente procedimento, ma che prevedevano due risposte corrette (*ex multis*, Tar Lazio - Roma, sez. IV ter, sent. 23585/2025; vedi anche: Tar Lazio - Roma, sez. IV ter, sent. 3291/2026).

Pertanto, l'affermazione del Giudice di prime cure che: << (...) *la formulazione grammaticale del quesito n. 22 non presenti alcun tratto di decettività in quanto i candidati erano necessariamente tenuti a selezionare una sola risposta per ogni singolo quesito (...) >> (cfr. sentenza impugnata a pag. 10) è, come innanzi detto, **negata in altri giudizi del medesimo concorso dallo stesso Tar Lazio - Roma, sez. IV ter, nonché presupposto errato e/o comunque insufficiente a diventare motivo da porsi a base della sentenza emessa.***

La gravata sentenza ha ommesso di sindacare l'adeguatezza tecnica e scientifica del quesito, pur avendo l'odierno appellante, in sede di ricorso, sottoposto al vaglio giurisdizionale quest'ultimo, fornendo prova come la formulazione dello stesso fosse così ambiguo da non consentire la formulazione di una sola risposta corretta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2943/2019).

Il Giudice di prime cure ha omesso, inoltre, una valutazione specifica sull'oggettiva idoneità del quesito a trarre in errore anche il candidato medio, che avrebbero dovuto condurre le Amministrazioni resistenti all'annullamento e/o riesame della domanda secondo i principi di imparzialità e parità di trattamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15/12/2021, n. 8254). E questo anche in conformità della costante Giurisprudenza, che ha più volte stabilito che la domanda a risposta multipla sia annullabile se contiene più risposte plausibili, se sono ambigue o non hanno un'unica soluzione logicamente e/o scientificamente corretta (Cons. Stato Sez. V, 28/09/2020, n. 5670; Cons. Stato Sez. V, 8/03/2012, n. 1336; T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV-ter, 24/12/2025, n. 23744). L'orientamento costante è quello per cui il G.A. debba annullare il quesito (o la prova) ove riscontri una pluralità di risposte plausibili o comunque l'assenza di una risposta e una sola, scientificamente esatta (*ex multis* Tar Campania - Napoli, sez. IV, sent. 7395/2025; Tar Lazio - Roma, sez. III bis, sent. 12894/2024; Tar Campania - Napoli, sez. II, sent. 3098/2021; Tar Trentino-A. Adige - Trento, 111/2023; Tar Lazio - Roma, sez. II, sent. 6261/2022).

Il Giudice di prime cure ha pertanto fondato il rigetto solo sul richiamo del principio di ampia discrezionalità, **senza un'adeguata e puntuale motivazione** che avesse dato contezza delle effettive ragioni per cui i vizi prospettati nelle domande erano infondati, in particolare sulle specifiche argomentazioni di ambiguità e incompletezza normativa e grammaticale sollevate nel ricorso in primo grado. Ha, inoltre, così facendo, ignorato anche l'impatto dei gravati quesiti sui principi costituzionali di buon andamento e trasparenza della pubblica amministrazione, laddove l'Amministrazione resistente abbia adottato un criterio di formulazione dei quesiti contrario a tali principi, rendendo la motivazione della sentenza impugnata, **meramente apparente**.

Pertanto, per quanto innanzi esposto e richiamate tutte le norme concorsuali vigenti, nonché i principi elaborati in materia di correttezza delle prove selettive, si ritiene che la domanda debba essere considerata non idonea a discriminare adeguatamente tra risposte corrette e scorrette, risultando inficiata da ambiguità tale da impedire una valutazione uniforme. Ne deriva la necessità che il gravato quesito sia riconosciuto in senso positivo per l'odierno appellante con riparametrazione del punteggio, al fine di evitare ingiustificate penalizzazioni derivanti non da errori del candidato, ma da una formulazione difettosa del quesito stesso. Tale soluzione appare l'unica in grado di ristabilire la piena osservanza dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità che governano l'intera procedura concorsuale. In tal senso, se venisse riconosciuto corretto, l'odierno appellante raggiungerebbe il punteggio di **21,25** (recupero penalità + 0,25 e assegnazione punti positivo del valore di + 0,75) divenendo così idoneo, e qualora si ritenesse accoglibile anche la censura sul quesito n. **20** di inglese, il riesame comporterebbe l'assegnazione di + **2** pt. totali, portando così l'odierno appellante a **22,25** pt.

Si insiste nel rammentare che i bandi concorsuali **devono essere interpretati in termini strettamente letterali** (cfr. in tal senso: Tar Lazio sede di Roma, Sez. I Quater, con sentenza n. 2960 del 13.02.2024), con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole cristallizzate nella *lex specialis* medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato,

sez. VI, 2 marzo 2021, n. 1788; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1322; 20 aprile 2021, n.3180). L'amministrazione, quando nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di auto vincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'auto - vincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

Una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Si chiede, pertanto, di eliminare il pregiudizio subito dall'odierno appellante in sede concorsuale con la riparametrazione del punteggio sui quesiti contestati, i quali essendo stati formulati in modo erroneo, ambiguo e fuorviante, hanno disorientato l'odierno appellante, facendogli perdere tempo prezioso, così come conferma la giurisprudenza amministrativa. L'odierno appellante avrebbe avuto pieno diritto a vedersi sottoposto a una prova scritta con quesiti adeguatamente formulati recanti un'unica risposta corretta così come impone il tracciato costituzionale derivante dal combinato disposto degli artt. 54 e 97 della Carta Costituzionale.

L'appellante, pertanto, ha subito le ripercussioni negative di un ingiusto *modus operandi* della P.a., avendo in realtà dato la risposta più esatta tra le opzioni disponibili in relazione al quiz n. **20** e una risposta che non può ritenersi sbagliata in riferimento al quiz n. **22**.

I quesiti somministrati all'appellante sono, dunque, particolarmente viziati, vista la presenza di risposte ambigue, con duplice soluzione o con domande formulate in modo palesemente erroneo.

Da ciò l'interesse a ricorrere, con il presente appello, per contestare l'attribuzione delle penalità e ottenere anche il punteggio positivo dei quesiti sopra analizzati; perché, se venisse disposto il riesame del punteggio, l'odierno appellante supererebbe la soglia di sbarramento e sarebbe immesso nella graduatoria degli idonei che sarà.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

Il *fumus boni iuris* emerge dai suestesi motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché, come evidenziato in fatto, la presenza di due quesiti ambigui nella gravata prova concorsuale somministrati all'odierno appellante ha determinato l'esclusione dalla graduatoria finale e conseguentemente dalla possibilità di conseguire il bene della vita ambito.

Il gravato concorso è ormai in fase avanzata di esecuzione, con graduatorie pienamente operative e con procedure di assunzione già avviate, cosicché il decorso del tempo determina un pregiudizio concreto e irreversibile per l'appellante. Le graduatorie approvate hanno una durata biennale e scadranno nel 2028; ciò significa che, in difetto di intervento cautelare, la definizione del presente giudizio di appello, tenuto conto dei tempi medi di trattazione della giustizia amministrativa, difficilmente potrà intervenire prima della scadenza della validità delle graduatorie stesse, dal momento che i tempi medi di definizione dei giudizi di appello dinanzi al Consiglio di Stato si attestano, in media, tra i diciotto e i ventiquattro mesi dal deposito dell'appello. Pertanto, in assenza di sospensione o di misure interinali idonee a preservare l'efficacia della futura decisione di merito, verrebbe vanificato in radice il diritto azionato, determinando una situazione di irreparabile pregiudizio per l'appellante.

Inoltre, nelle more del giudizio, in mancanza di tutela cautelare, si avrebbe un danno non solo attuale ma anche progressivo: i posti riservati verrebbero stabilmente coperti, le procedure di assunzione si

consoliderebbero, e ogni eventuale riforma della sentenza impugnata diverrebbe priva di reale efficacia utile, in quanto non sarebbe più possibile procedere al riesame della posizione dei candidati esclusi senza incidere su situazioni giuridiche ormai irreversibilmente stabilizzate. È dunque evidente che il pregiudizio derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato non è solo potenziale, ma attuale e grave, poiché la prosecuzione delle procedure e la stabilizzazione delle graduatorie impedirebbero qualsiasi effettiva reintegrazione dell'interesse legittimo fatto valere in giudizio.

In tale contesto, la sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, con eventuale concessione delle misure cautelari invocate, come la concessione della sospensione dell'efficacia della graduatoria rettificata e del conseguente ordine di riesame della posizione dell'appellante si impone quale misura necessaria a evitare la frustrazione irreversibile della tutela richiesta. Il pregiudizio non è meramente economico, ma attiene al diritto fondamentale di accedere agli impieghi pubblici secondo criteri di parità e di merito, diritto che resterebbe definitivamente compresso in assenza di un tempestivo intervento cautelare.

Sotto altro profilo, la misura cautelare appare anche coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di garantire, nei limiti del possibile, che la pronuncia finale non sia privata di utilità concreta per il decorso del tempo o per l'irreversibile consolidamento degli effetti del provvedimento impugnato. In questo senso, la tutela invocata non comporterebbe alcun pregiudizio per l'Amministrazione, la quale, nelle more del giudizio, potrebbe agevolmente riesaminare la posizione dell'appellante, senza incidere sulla validità complessiva della procedura, ma anzi assicurandone una maggiore correttezza e uniformità applicativa.

Pertanto, la situazione di fatto e di diritto delineata rende evidente la necessità di un intervento immediato del Collegio, affinché venga sospesa

l'efficacia della sentenza di I° grado e quindi vengano concesse le misure cautelare invocate in I° grado, disponendo contestualmente il riesame della posizione dell'appellante secondo i principi di diritto enunciati nei motivi del presente appello, così da garantire che la decisione di merito, quando interverrà, non risulti meramente simbolica o priva di effetti pratici.

Alla luce di quanto sopra, il *periculum in mora* risulta quindi pienamente integrato, e la concessione delle misure cautelari già richieste in primo grado costituisce l'unico strumento idoneo a preservare l'effettività della tutela giurisdizionale e ad evitare che il decorso del tempo e l'esaurimento della validità delle graduatorie rendano irreversibile il danno subito dall'appellante.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

si chiede all'Ill.mo Presidente del Consiglio di Stato, di essere autorizzati a procedere alla notificazione per pubblici proclami degli atti del presente giudizio nell'apposita area del sito internet delle Amministrazioni interessate, ex art. 41, comma 4, c.p.a., sì da garantire ugualmente la conoscenza dell'atto a tutti i potenziali controinteressati effettivi.

* * * * *

Tanto premesso, il dott. **Alessio REMOLLINO**, rappresentato, domiciliato e difeso come in epigrafe, in riforma della sentenza **01192/2026** del Tar Lazio - Roma, sez. IV *ter*, nel procedimento R.G. **15614/2025**, pubblicata il **20.01.2026** e **mai notificata**, formula le seguenti

CONCLUSIONI

<< *Voglia Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, in accoglimento del presente appello, e disattendendo ogni avversa eccezione, deduzione ed istanza, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa:*

IN VIA CAUTELARE

1) *sospendere l'esecutività della sentenza impugnata;*

2)accogliere l'istanza cautelare collegiale, nonché di ogni atto e/o provvedimento ad essa presupposto, consequenziale e/o connesso (anche non conosciuto), in ragione della sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e nei limiti dell'interesse di parte appellante, nonché il riesame della posizione dell'appellante nel merito, nonché, in subordine, disporre ex art. 55 c.p.a. la sollecita definizione nel merito;

NEL MERITO:

3)accogliere il presente gravame e, per l'effetto:

-annullare e/o riformare la sentenza impugnata nel senso prospettato in appello e, dunque, ordinare il riesame della posizione dell'appellante con consequenziale adozione di ogni provvedimento opportuno e utile;

-condannare le appellate ai compensi e spese dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa come per legge.

In via istruttoria si insiste per l'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso del Giudizio di primo grado.

IN OGNI CASO E COMUNQUE, OVE RITENUTO NECESSARIO,

disporre, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero di partecipanti alla procedura concorsuale, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione per pubblici proclami.>>

Ai fini fiscali si dichiara che trattasi di appello avverso sentenza di merito e, pertanto, ai sensi di legge il contributo unificato è pari ad €.

487,50.

Si producono i seguenti documenti:

all.1 procura alle liti speciale;

all. 2 sentenza n. 009212/2026 del T.A.R. Lazio sede di Roma sez. IV ter;

all. 3 graduatoria concorsuale finale pubblicata il 27.01.2026;

all. 4 pec richiesta accesso agli atti a Formez PA del 17.03.2026;

all. 5 secondo ricorso TAR Alessio Remollino nel giudizio R.G. n. 03551/2026.

Riproduzione del fascicolo PAT del giudizio R.G. n. 15614/2025 contenente:

all. 6 bando Ministero della Giustizia;

all. 7 domanda partecipazione a concorso cod. 01 -370 UNEP;

all. 8 lettera di partecipazione al concorso;

all. 9 attestato di partecipazione al concorso;

all.10 esito prova concorso;

all. 11 ricorso TAR Alessio Remollino nel giudizio R.G. n. 15614/2025.

Avezzano, addì 10.04.2026

Avv. **Gianni VENDITTI**

F.TO digitalmente